COMUNE DI MOTTA VISCONTI
CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO
Piazza San Rocco n°9
20086 Motta Visconti (MI)

DETERMINAZIONE N. 233 DEL 05/06/2025

NUMERO SETTORIALE 57

Proposta n. 252 del 05/06/2025

Settore Gestione del Territorio

OGGETTO: CIG N. B70A5C1C7B FORNITURA E POSA DI RETI PARAPALLONI PRESSO IL PARCO DI VIA DEL CAVO. DITTA RETISSIMA S.R.L. - SOCIO UNICO DI CASSAGO BRIANZA (LC). IMPEGNO DI SPESA.

LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI DAL 06/06/2025 AL 21/06/2025.

Determinazione n. 233 del 05/06/2025

OGGETTO: CIG N. B70A5C1C7B FORNITURA E POSA DI RETI PARAPALLONI PRESSO IL PARCO DI VIA DEL CAVO. DITTA RETISSIMA S.R.L. - SOCIO UNICO DI CASSAGO BRIANZA (LC). IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 21.07.2024 è stato approvato il documento Unico di programmazione (D.U.P.) relativo agli anni 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 16.12.2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al documento Unico di programmazione (N.A.D.U.P.) relativo agli anni 2025/2027;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 16.12.2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 08.01.2025 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2027 e autorizzato il responsabile del settore ad adottare gli atti di gestione finanziaria, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese secondo la vigente normativa;

CONSIDERATO

- che il parco giochi pubblico sito in via del Cavo è utilizzato da diversi utenti che per la pratica di diversi sport;
- che, data la mancanza di idonee protezioni, molti palloni utilizzati per il gioco finiscano nelle aree adiacenti il Parco;
- che pertanto è necessario provvedere all'installazione di una rete para-palloni sui lati nord e nord-est e alla sostituzione della rete di separazione tra la zona parco giochi e il campo da basket, in quanto ammalorata;

RICHIAMATO

- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede che dal 1° gennaio 2024 acquista piena efficacia la disciplina della **digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici** che si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali; la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita di un contratto pubblico comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Di conseguenza, una **stazione appaltante** o un **ente concedente** che intende affidare un contratto di appalto o

concessione, di qualunque importo, deve ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per provvedere a tale affidamento;

- il Comunicato adottato da ANAC, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, inerente indicazioni dettagliate relativamente all'avvio del processo digitalizzazione;

CONSIDERATO che:

- non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023;
- il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice e dell'art. 4 della L. n. 241/1990 è individuato nella scrivente, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC;

VISTI in particolare:

- i seguenti articoli del D.Lgs. n. 36/2023:
  - l'art. 13 avente ad oggetto l'ambito di applicazione;
  - il primo comma dell'art. 14 in tema di soglie di rilevanza europea, fissa alla lettera C) la soglia di euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali;
  - il primo comma dell'art. 17, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 1...";
  - il secondo comma dell'art. 17 che stabilisce la possibilità di avviare le procedure "ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
  - il primo comma dell'art. 50 che prevede l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee attraverso: […] b) affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- il D.Lgs. n. 267/2000 rubricato “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in particolare:
    - l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
    - l’art. 151 comma “Principi in materia di contabilità”;
    - l’art. 192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” al cui comma 1 prevede che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*
- la L. 488/1999, così come modificata dal D.L. 168/2004, conv. dalla L. 191/2004:
    - art. 26 c. 3 “acquisto di beni e servizi” che prevede che “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle spese (….)” e che “la stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa”;
    - art. 26 c. 4 “acquisto di beni e servizi” che prevede che “i provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo”;
    - art. 26 c. 4 “acquisto di beni e servizi” che prevede che “il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3”;

DATO ATTO

- che non sono attive convenzioni Consip, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 e s.m.i., aventi ad oggetto lavori identici o comparabili con quelle oggetto dei summenzionati lavori come risulta dalla consultazione della pagina web www.acquistinretepa.it;
- che in assenza di apposita Convenzione Consip, l’art. 7. comma 2, del D.L. n. 52/2012, come convertito nella legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- che il servizio potrà essere "caricati" nel mercato elettronico della Regione Lombardia nella piattaforma di e-procurement denominata Sintel-Arca;

PRESO ATTO che non occorre provvedere al pagamento del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, così come stabilito nella deliberazione n. 610 del 19 dicembre 2023 per importi a base d'asta inferiori a € 40.000,00;

RILEVATO che la stazione appaltante ha garantito la tempestiva trasmissione delle informazioni alla BDNCP, attraverso la compilazione dell'apposita scheda (AD5), al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza ed è stato acquisito **CIG n. B70A5C1C7B;**

ACCERTATO che, a seguito di indagine di mercato effettuata dal Settore Gestione del Territorio, è stata individuata la Ditta Retissima s.r.l. - socio unico di Cassago Brianza (LC), alla quale è stata richiesta offerta per la fornitura dei beni di cui sopra;

PRECISATO quindi che:
- il contratto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di reti para palloni presso il Parco di via del Cavo;
- la scelta del contraente cui affidare l'esecuzione del contratto in oggetto sarà effettuata tramite affidamento diretto senza previa valutazione di ulteriori offerte;
- il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente è caricato a sistema SINTEL;
- che la procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base d'asta;

ATTESO che è posto a base d'asta un importo pari a € 11.450,00 oltre IVA;

ACCERTATO che il Settore Gestione del Territorio ha provveduto ad attivare in data 31.03.2025 procedura di gara per il servizio de quo, avente identificativo di gara n. **202084062** specificando le prescrizioni amministrative – tecniche – economiche a cui attenersi, invitando n. 1 Ditta specializzata nel settore e indicando come termine ultimo di presentazione offerte la data del 03.06.2025 - allegato sub A);

PRESO ATTO che, prima della data di scadenza prevista, è pervenuta offerta da parte Ditta Retissima s.r.l. – socio unico di Cassago Brianza (LC), come indicato nell'allegato sub B), acquisita al protocollo comunale n. 7878 del 04.06.2025;

PRESO ATTO che l'espletamento della gara relativa all'affidamento de quo è stato effettuato dal responsabile del procedimento Geom. Franchi Simone – Responsabile Settore Gestione del Territorio interamente su piattaforma SINTEL;

RICHIAMATO il report della procedura di affidamento della fornitura di reti come suddetto n. **202084062** disponibile on line su piattaforma SINTEL e depositato agli atti del Settore Gestione del Territorio, costituito da n. 4 pagine così suddivise:

- Sommario;
- Configurazione della Procedura;
- Partecipanti alla Procedura;
- Riepilogo Offerte;
- Aggiudicazione;
- Comunicazioni di Procedura;

PRESO ATTO del report sopra richiamato dal quale si evince che il servizio de quo è stato aggiudicato in via provvisoria alla Ditta Retissima s.r.l. – socio unico di Cassago Brianza (LC) per un importo di **€ 11.000,00**, pari al 3,93% di sconto sull'importo a base di gara;

RITENUTA l'offerta conveniente e vantaggiosa per questo Ente;

ATTESTATO in conformità a quanto previsto dal D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007, dalla circolare esplicativa n. 5/2008 del 30.01.2008 nonché dalla circolare INAIL n. 7 del 05.02.2009 circa l'obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contabile per tutti gli affidamenti dei lavori, servizi o forniture, a prescindere da tipologia di affidamento e importo del contratto, per la Ditta Retissima s.r.l. – socio unico di Cassago Brianza (LC) è stata effettuata richiesta di regolarità per la quale è pervenuto DURC regolare con scadenza **06.09.2025** (allegato sub C);

ACCERTATA la regolarità del procedimento;

PRESO ATTO

- della Legge n 136 del 13.08.2010, che all'art. 3 comma 5, così come sostituito dall'art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, prevede che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificato di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP);
- che tale investimento non necessita di CUP in quanto non rientra tra gli investimenti di cui all'art. 11 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- della determinazione n. 10 del 22.12.2010 ad oggetto "ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217", emessa dalla Autorità di Vigilanza sui

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con riferimento al CIG;

- che stato richiesto il numero identificativo CIG, che risulta essere il seguente: **B70A5C1C7B**
- che la Ditta Retissima s.r.l. di Cassago Brianza (LC) ha dichiarato di comunicare in fase di fatturazione il proprio conto corrente dedicato, così come previsto al comma 1 dell'art. 3) della già menzionata legge, su cui verranno versati i proventi derivanti dal suddetto servizio;

DATO ATTO che in ottemperanza dello "split payment", introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che, dal primo gennaio, ha inserito il nuovo art. 17-ter nel corpus del decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972), il valore dell'imponibile per la fornitura di reti è di **€ 11.000,00** mentre l'importo dell'IVA con aliquota 22% è di **€ 2.420,00**;

RILEVATO che la spesa complessiva per l'affidamento della fornitura e posa sopraccitata pari a **€ 13.420,00 IVA compresa** trova disponibilità nel bilancio di Previsione 2025;

RITENUTO che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo Ufficio a mente dell'art. 107 del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo, pertanto, necessario alcun atto integrativo;

VISTO il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed il piano triennale per la trasparenza e l'integrità - anni 2024/2026, approvato dalla Giunta comunale con atto n. 9 in data 31/01/2024 e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente, all'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

RITENUTA ED ATTESTATA l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

ATTESTATO, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 62/2013, di non essersi avvalsa di alcuna forma di intermediazione e di non aver stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dai beneficiari nel biennio precedente;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTO

- il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni;
- l'articolo 17 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'articolo 23 del Regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTO il bilancio di previsione 2025;

DETERMINA

DI RICHIAMARE tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

DI AFFIDARE per i motivi di cui in premessa, alla Ditta Retissima s.r.l. – socio unico di Cassago Brianza (LC), la fornitura e posa di reti para palloni presso il Parco di Via del Cavo per un importo di **€ 11.000,00 oltre IVA 22%;**

DI IMPEGNARE la spesa complessiva pari a **€ 13.420,00 IVA compresa** alla missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, **capitolo di spesa n. 20961003** denominato "Interventi manutenzione straordinaria parco giochi e aree a verde (finanz. OO.UU.)", 1.02.02.09.999 – Beni immobili n.a.c., del bilancio di previsione anno 2025.

DI DARE ATTO

- che il Responsabile Unico del Progetto è lo scrivente Responsabile di Settore;
- che il numero identificativo CIG attribuito a tale fornitura è il n. **B70A5C1C7B**;
- che tale investimento non necessita di CUP in quanto non rientra tra gli investimenti di cui all'art. 11 della Legge n. 3 del 16.01.2003.che, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000;
- l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il **31.07.2025**;

- che ai sensi dell’art 183 comma 8 è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al comma 8 dell’art. 183 comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;
- che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DI DARE ATTO che il codice identificativo per la fatturazione elettronica del presente servizio fa riferimento al Settore Gestione del Territorio del Comune di Motta Visconti è il seguente: **4ERRF1**.

DI ATTESTARE la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

DI DARE ATTO
- che alla liquidazione della spesa si provvederà a seguito di avvenuta regolare fornitura e successiva emissione di fatture da parte del fornitore di che trattasi, e previa assunzione di appositi atti di liquidazione da parte del Responsabile del settore competente;
- che si assolve agli obblighi previsti dall’articolo 37, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 28 D.Lgs. n. 36/2023 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’ente, sezione Amministrativa Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti.

DI DARE COMUNICAZIONE del presente atto alla Ditta Retissima s.r.l. – socio unico di Cassago Brianza (LC), a completamento dell'iter istruttorio.

art. 107 del d.lgs 267/2000:

Il Responsabile
Settore Gestione del Territorio
Geom. Simone Franchi

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Milano

Proposta di determinazione Settore Gestione del Territorio nr.252 del 05/06/2025

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025 *Impegno di spesa* 2025 679/0 ***Data:*** 05/06/2025 ***Importo:*** 13.420,00

Oggetto: CIG N. B70A5C1C7B FORNITURA E POSA DI RETI PARAPALLONI PRESSO IL PARCO DI VIA DEL CAVO. DITTA RETISSIMA S.R.L. - SOCIO UNICO DI CASSAGO BRIANZA (LC). IMPEGNO DI SPESA.

Capitolo: 2025 20961003 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI E AREE A VERDE (FINANZ. OO.UU.)

Codice bilancio: 9.05.2.0202 ***C.I.G.:*** B70A5C1C7B ***SIOPE:*** 2.02.01.09.016

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi

Finanziato con : Oneri di Urbanizzazione 13.420,00 € -

Beneficiario: 0104420 - RETISSIMA S.R.L.

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

MOTTA VISCONTI li, 05/06/2025

COMUNE DI MOTTA VISCONTI UFFICIO RAGIONERIA (MI)

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Cosimo Rosario Francione

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SIMONE FRANCHI in data 05/06/2025
COSIMO ROSARIO FRANCIONE in data 06/06/2025